



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRETTI ROBERTO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Con ricorso ricevuto in data 14/03/2020, la parte ricorrente, qualificatasi come titolare di un buono fruttifero trentennale appartenente alla Serie Q/P emesso nel 1989 dall'intermediario resistente, ha dedotto che, a fronte della sua richiesta di riscossione del buono in questione, l'intermediario le aveva liquidato una somma inferiore a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro del titolo con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno di durata dello stesso.

Ciò premesso, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi secondo i parametri indicati a tergo del buono con riferimento a tale periodo.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha affermato, tra l'altro, che:

- sebbene fosse stato emesso utilizzando un modulo della precedente Serie P, il buono di cui al ricorso doveva considerarsi a tutti gli effetti come appartenente alla Serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro apposto sul fronte del buono stesso recava la dicitura "Serie Q/P" e quello apposto sul retro recava i nuovi tassi d'interesse riconosciuti nel corso del primo ventennio di durata del titolo;
- l'art. 5 del d.m. 13/06/1986, istitutivo della Serie Q, preveda che non fosse necessario apporre alcun timbro che modificasse gli interessi riconosciuti al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sottoscrittore nell'ultimo decennio di durata del buono in questione, poiché il relativo sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al 12% annuo indicato nel timbro (e non al 15% originariamente previsto dal modulo);

- il rendimento della Serie Q era strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni e un importo bimestrale per ciascun bimestre successivo al compimento del 20° anno.

Ciò premesso, l'intermediario ha affermato di aver agito nel rispetto di quanto previsto dal sopra richiamato decreto ministeriale ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario ribadendo e precisando le argomentazioni esposte nel ricorso.

DIRITTO

Oggetto della controversia è un buono fruttifero della Serie Q/P emesso dall'intermediario resistente nel 1989, rispetto al quale la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno di durata secondo le indicazioni stampate a tergo del buono stesso.

Ciò premesso, osserva il Collegio che il buono fruttifero in questione reca un timbro che modifica gli interessi riconosciuti al sottoscrittore nel periodo dal 21° al 30° anno. Pertanto, l'unico riferimento al rendimento relativo a tale periodo è quello risultante dalla tabella originariamente stampata a tergo del buono stesso, ove si legge, *“più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”*.

Come in precedenza più volte affermato da questo Arbitro, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi (come nel caso di specie), si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Quanto precede trova conferma nella sentenza n. 13979 del 15/06/2007 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. in questo senso le decisioni di questo Collegio n. 5699/2015, n. 5108/2015 e n. 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Come pure affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, *“nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime".

L'indirizzo interpretativo dei Collegi territoriali dell'ABF è stato recentemente confermato dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020, la quale così si è espressa: *"Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni".*

D'altro canto, tale rendimento originario può essere riconosciuto solo al netto della ritenuta fiscale, come previsto dal d.l. n. 556/1986.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA